



CONSORZIO PER L'AREA
DI SVILUPPO INDUSTRIALE
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

ORIGINALE DI PROCESSO VERBALE DEL COMITATO DIRETTIVO

Seduta in data 26 aprile 2022

Deliberazione n. 2022/9/88

Oggetto: Programma Garanzia Giovani II fase. Presa d'atto proposta partenariato

L'anno duemilaventidue il giorno 26 del mese di aprile alle ore 16.00 convocati a mezzo mail, in Avellino nella sede del Consorzio si sono riuniti i signori:

1.	Pasquale PISANO	- Presidente	presente
2.	Michele SPINAZZOLA	- Vice Presidente	assente
3.	Yuri GIOINO	- Componente	presente
4.	Pasquale DE SANTIS	- Componente	presente
5.	Giulio BELMONTE	- Componente	assente

Partecipano alla seduta per il Collegio dei Revisori dei Conti:

1.	Dott. Giovanni ROMEO	- Presidente	presente
2.	Dott. Marco PUORRO	- Membro effettivo	presente
3.	Dott. Marco CORRADO	- Membro effettivo	assente

Il Presidente dell'assemblea, riconosciuta e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Svolge le funzioni di Segretario la dott.ssa Roberta Giordano, Dirigente dell'Area Amministrativa - Affari Generali, su delega del Direttore Generale F.F..



Relaziona il Presidente che illustra una proposta di partenariato, avanzata dall'Associazione di Promozione Sociale "Sannio Irpinia Lab" relativa al Programma "Garanzia Giovani II Fase", mirata a favorire l'inserimento ed il reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati mediante una formazione garantita dallo strumento del tirocinio.

Tale proposta prevede, per i soggetti disabili, un tirocinio della durata di mesi 12 ed un' indennità di partecipazione pari ad euro 500,00, interamente erogata dalla Regione Campania, mentre, per tutti gli altri soggetti, il tirocinio dovrebbe avere una durata di mesi 6 ed un compenso compartecipato suddiviso tra Regione Campania (euro 300,00) e soggetto ospitante (Euro 200,00);

IL COMITATO DIRETTIVO

Sentita la relazione e vista la proposta di partenariato;

Ad unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) Di prendere atto della proposta di partenariato avanzata dall'Associazione di Promozione Sociale "Sannio Irpinia Lab" relativa al Programma "Garanzia Giovani II Fase" e di dare mandato al Presidente di valutare l'opportunità di utilizzare la misura dei tirocini extracurricolari;
- 3) Di incaricare l'Ufficio Amministrativo a trasmettere il presente atto ai competenti uffici nonché al Responsabile della Trasparenza per gli adempimenti di cui al D. Lgs n. 33/2013.





UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'Occupazione Giovani
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro



Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani- Seconda Fase

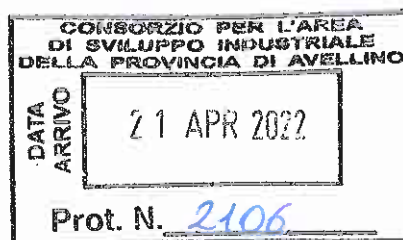
Piano di Attuazione Regionale "GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA"



SANNIO
IRPINIA LAB

ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI



SCHEDA DI SINTESI

La **Regione Campania**, in qualità di Organismo Intermedio per l'attuazione del Programma, con DGR n. 880 del 17/12/2018 ha approvato il Piano di attuazione regionale (PAR) di Garanzia Giovani Seconda fase. Tale fase intende favorire l'inserimento/reinserimento nel mondo del lavoro di giovani disoccupati e/o inoccupati ed agevolarne le scelte professionali mediante una formazione a diretto contatto con il mondo del lavoro, attraverso il rafforzamento dello **strumento del tirocinio quale misura di politica attiva**, disciplinato dal Regolamento Regionale n. 4/2018.

1. Destinatari

- ai giovani **NEET di età compresa tra i 16 e i 29 anni**, non iscritti a scuola né all'Università, che non lavorano e non seguono corsi di formazione o aggiornamento professionale.

In particolare:

- devono essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D.Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019);
- non frequentare un regolare corso di studi;
- non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l'esercizio della professione o per il mantenimento dell'iscrizione ad un Albo o Ordine professionale.

- ai giovani anche **non NEET di età compresa tra i 16 a 35 anni (34 anni e 364 giorni)** che risultino ammessi alle operazioni finanziate con l'Asse 1 Bis del PAR Campania ¹.

In particolare:

- essere disoccupati ai sensi del combinato disposto dell'art. 19 del D. Lgs. 150 del 14/09/2015 e dell'art.4 comma 15-quater del D.L n. 4/2019 (convertito con modificazione dalla L. n 26 del 28/03/2019);
- essere residenti nelle Regioni meno sviluppate e in transizione beneficiarie dell'Asse I bis1.

NON POSSONO FRUIRE DELLA MISURA i giovani che:

- abbiano già svolto un tirocinio formativo, anche non finanziato con fondi pubblici, presso il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
- abbiano avuto un rapporto di lavoro, una collaborazione o un incarico (prestazione di servizi) con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
- abbiano con il titolare dell'impresa vincoli di parentela entro il terzo grado e affini ai sensi della nota del Ministero del Lavoro n. 7435 del 03/04/2015 e successive integrazioni.



2. Soggetto Ospitante

I datori di lavoro, pubblici (Comuni, Istituti Scolastici, Comunità Montane, Conservatori, Accademie, Aziende Consortili, ASL, Aziende Ospedaliere, Tribunali, ecc.) o privati (imprese, associazioni, fondazioni, cooperative,

¹ L'Asse 1bis, destinato solo alle Regioni meno sviluppate (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) e in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), è finanziato esclusivamente da risorse del Fondo Sociale Europeo e non anche da risorse IOG.

liberi professionisti, ecc.) che possiedono i requisiti indicati all'art.25-bis del Regolamento Regionale n.4/2018 possono ospitare un tirocinio.

Il numero massimo di tirocini contemporaneamente attivabili è correlato al numero di lavoratori in forza presso il soggetto ospitante con rapporti di lavoro dipendenti a tempo indeterminato, a tempo determinato anche in somministrazione (*purché la data di inizio del contratto a tempo determinato sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio*).

In considerazione di ciò è possibile accogliere non più di:

- nr. 1 tirocinante per le unità operative in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti;
- nr. 2 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 6 e 10;
- nr. 3 e tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 11 e 15;
- nr. 4 tirocinanti per le unità con numero di dipendenti compreso tra 16 e 20;
- 20 per cento del numero complessivo di dipendenti per le unità con più di 20 dipendenti.

3. Indennità di partecipazione

Al tirocinante spetta un'indennità di partecipazione non inferiore a € 500,00 che viene ripartita tra soggetto ospitante e Regione Campania:

- Un importo pari a € 300,00 mensili per un massimo di 6 mesi, a valere sul Par Garanzia Giovani, con erogazione trimestrale da parte dell'INPS;
- I restanti € 200,00 mensili spettanti al tirocinante erogati dall'azienda ospitante.

Sono a carico del soggetto ospitante anche i costi delle assicurazioni obbligatorie (Inail e Rct).

Per i soggetti disabili (legge 68/99) e per le persone svantaggiate (i richiedenti protezione internazionale e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria, le vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetti titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari, le vittime di tratta e di violenza, i tossicodipendenti, gli alcoolisti, i minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, i condannati ammessi alle misure alternative di detenzione) l'importo a copertura dell'indennità, pari a € 500,00 mensili per un massimo di 12 mesi è esclusivamente in capo alla Regione Campania.

L'indennità è erogata per intero a fronte di una partecipazione minima ai tirocini del 70 per cento su base mensile. L'indennità è erogata in misura proporzionale all'effettiva partecipazione al tirocinio, su base mensile, qualora inferiore alla percentuale del 70 per cento.

4. Perché Sannioirpinia Lab?

L'APS Sannioirpinia Lab, grazie alla consolidata esperienza nella prima fase del Programma (2014/2018) fornirà assistenza in merito alle seguenti attività:

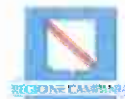
- Registrazione alla Piattaforma Regionale e redazione del Progetto da candidare a finanziamento;
- Pubblicazione della Vacancy/Offerta di Lavoro e supporto nelle attività di matching;
- Coordinare l'organizzazione e la programmazione del percorso di tirocinio;
- Redazione del progetto formativo e della relativa modulistica di tirocinio prevista dal regolamento regionale (registri presenza, diari di bordo, ecc.);
- Invio su delega espressa dell'azienda ospitante la Comunicazione Obbligatoria – UNILAV;



UNIONE EUROPEA
Iniziativa a favore dell'occupazione giovanile
Fondo Sociale Europeo
Investiamo nel tuo futuro



ANPAL
Agenzia Nazionale Promozione Attività Produttive



- Monitorare l'andamento del tirocinio, anche attraverso periodici incontri con il tirocinante, a garanzia del rispetto di quanto previsto nel progetto e con l'obiettivo di assicurare la soddisfazione da parte del soggetto ospitante e del tirocinante;
- Provvedere alla composizione del Dossier individuale sulla base degli elementi forniti dal tirocinante e dal soggetto ospitante nonché alla predisposizione dell'Attestazione finale;
- Acquisire dal tirocinante elementi in merito all'esperienza svolta e agli esiti della stessa;
- Supporto al soggetto Ospitante nell'accensione delle polizze obbligatorie Inail e RCT;
- Monitoraggio sull'andamento del Tirocinio.

ALLEGATI:

- Scheda Fabbisogno aziendale
- Convenzione secondo il format regionale

I soggetti interessati a presentare domande di Tirocinio devono inoltre consegnare all'APS SannioIrpinia Lab la seguente documentazione:

- *Documento di riconoscimento e codice fiscale del legale rappresentante;*
- *Firma Digitale del rappresentante legale;*
- *Visura camerale. (se impresa);*
- *Atto Costitutivo/Statuto (se associazione);*
- *DURC in corso di validità.*

Recapiti: tel. 0824-1664441 / 0824-1900107 / email: segreteria@projeniawork.net /
email: presidenza@sannioirpinialab.org

(dott.ssa Martina Zollo – dott. Agostino Nostrale – dott. Luca Mauriello)

Il Presidente

Dott.ssa Daniela Miele



Allegato B

Piano di Attuazione Regionale "GARANZIA GIOVANI IN CAMPANIA" – Seconda Fase

AVVISO MISURA 5 TIROCINI EXTRACURRICULARI –

Schema di convenzione

(Allegato Regolamento Regionale n.4/2018)

TRA

<u>SOGGETTO PROMOTORE</u>		
APS SANNIOIRPINIA LAB		
Codice fiscale 92067030640		
Con sede legale in Via Casali Interni n. 56	C.A.P. 83018	Comune San Martino Valle Caudina (AV)
Rappresentato da Daniela Miele nata a Andretta (AV) il 09/02/1978		
In qualità di PRESIDENTE		

E

<u>SOGGETTO OSPITANTE</u>		
Codice fiscale/Partita IVA		
Con sede legale in via/piazza e n° civico	C.A.P.	Comune
Rappresentato da		
In qualità di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		

Premesso che

Il soggetto promotore dichiara sotto la propria responsabilità di essere abilitato, ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Regionale n.4/2018, a promuovere tirocini in Campania per soggetti appartenenti alle categorie di

cui all'art. 24-bis del medesimo Regolamento in relazione ai soggetti che in attuazione della presente convenzione si intendono avviare in tirocinio;

Il soggetto ospitante dichiara sotto la propria responsabilità:

- a) di essere in regola
 - con la normativa di cui al D.Lgs n. 81/2008 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro);
 - con l'applicazione integrale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro di qualsiasi livello sottoscritti dalle OOSS comparativamente rappresentative a livello nazionale;
 - con gli obblighi della Legge 68/99 e ss.mm.ii.;
- b) di non aver procedure concorsuali in corso/di aver procedure concorsuali in corso, ma è stato siglato con le organizzazioni sindacali un accordo che prevede la possibilità di attivazione di tirocini;
- c) che il tirocinante non verrà impiegato per
 - sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro;
 - sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività;
 - sostituire il personale in malattia, maternità, ferie o congedi parentali.
- d) che non saranno ospitati tirocinanti:
 - che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro o una collaborazione o un incarico (prestazioni di servizi) a meno che questi non siano terminati da almeno 24 mesi;
 - che hanno già svolto un tirocinio negli ultimi due anni precedenti all'attivazione del tirocinio;
 - per svolgere attività per le quali non sia necessario un periodo formativo e per profili professionali elementari e connotati da compiti generici e ripetitivi;
 - per svolgere, nel caso in cui nella medesima unità operativa sia in corso una procedura di CIG straordinaria o in deroga, attività equivalenti a quelle svolte dai lavoratori sospesi, salvo il caso in cui ci siano accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che prevedono tale possibilità;
 - per svolgere attività equivalenti a quelle per le quali il datore di lavoro ha effettuato, nella medesima unità operativa e nei 12 mesi precedenti all'attivazione del tirocinio, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, licenziamenti collettivi e licenziamenti per fine appalto e risoluzioni del rapporto di lavoro di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della convenzione

- 1) La convenzione ha per oggetto l'attivazione di tirocini che si svolgono presso una sede operativa ubicata nel territorio della Regione Campania;
- 2) Il soggetto promotore e il soggetto ospitante si impegnano a rispettare gli obblighi previsti a loro carico dalle disposizioni normative nazionali e regionali vigenti in materia.

Art. 2 – Disposizioni generali

- 1) Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro;
- 2) Non possono essere attivati tirocini che facciano riferimento a profili professionali elementari connotati da compiti generici e ripetitivi, fatte salve le eccezioni previste dal Regolamento;
- 3) Le attività, cui il tirocinante può essere adibito, devono essere coerenti con il contenuto del progetto formativo e sempre finalizzate al conseguimento degli apprendimenti;
- 4) Al tirocinante deve essere garantita adeguata copertura assicurativa così come previsto dall'art. 25 del Regolamento;

- 5) Al tirocinante deve essere corrisposta un'indennità di partecipazione così come previsto all'art. 26-ter del regolamento, fatte salve le deroghe espressamente previste dall'art. 26-ter stesso;
- 6) Non possono essere attivati tirocini oltre i limiti numerici stabiliti all'art. 26 del Regolamento fatte salve le deroghe espressamente previste dal medesimo;

Art. 3 – Obblighi del soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- 1) Promuovere l'esperienza di tirocinio progettandone i contenuti e lo svolgimento, assumendosi la responsabilità della qualità e della regolarità dell'iniziativa;
- 2) Promuovere tirocini di durata congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire;
- 3) Individuare, nel progetto formativo, il tutor didattico-organizzativo con i compiti di cui all'art. 27 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 20 tirocinanti contemporaneamente;
- 4) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto ospitante e col tirocinante;
- 5) Inviare al servizio telematico messo a disposizione dalla Regione il progetto formativo individuale di tirocinio, adempiendo, in questo modo, agli obblighi di comunicazione nei confronti delle organizzazioni sindacali, della Direzione Territoriale del Lavoro e della Regione.
- 6) Assicurare il tirocinante direttamente o per il tramite del soggetto ospitante con la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nonché, presso idonea compagnia assicuratrice, per la responsabilità civile verso terzi. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda rientranti nel progetto formativo e di orientamento, ai sensi dell'art. 25 punto 5 lettera d del Regolamento Regionale n. 4/2018;
- 7) Acquisire autodichiarazione, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado e affini tra il giovane e il datore di lavoro;
- 8) Rilasciare al tirocinante un'attestazione finale di tirocinio sottoscritta dal soggetto promotore e dal soggetto ospitante utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro, in cui sono indicate le attività effettivamente svolte al fine della spendibilità dell'attestazione nel mercato del lavoro;

Art. 4 – Obblighi del soggetto ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- 1) Sottoscrivere il progetto formativo concordato col soggetto promotore e col tirocinante, utilizzando il modello approvato con provvedimento del Dirigente regionale della Direzione Lavoro;
- 2) Sottoscrivere l'autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sull'assenza di vincoli di parentela entro il terzo grado e affini con il giovane da trasmettere al soggetto promotore
- 3) Rispettare e far rispettare i contenuti del progetto di tirocinio;
- 4) Individuare, nel progetto formativo, il tutor aziendale con i compiti di cui all'art. 27 del Regolamento, verificando e garantendo che lo stesso non accompagni più di 3 tirocinanti contemporaneamente e che sia in possesso di esperienze e competenze professionali adeguate per garantire il raggiungimento degli obiettivi del tirocinio;

- 5) Assicurarsi che sia effettuata, per via telematica, la comunicazione di avvio del tirocinio, nonché le eventuali comunicazioni di proroga e di interruzione;
- 6) Far svolgere il tirocinio nelle fasce orarie consentite di cui all'art. 26-quater, con un impegno orario per il tirocinante non superiore all'orario settimanale previsto dal contratto o accordo collettivo applicato dal soggetto ospitante;
- 7) Corrispondere l'indennità di partecipazione, fatte salve le eccezioni previste dall'art. 26-ter del Regolamento;
- 8) Garantire il rimborso delle spese sostenute dal tirocinante, qualora quest'ultimo venga inviato in missione; in caso di missione all'estero, deve essere garantita al tirocinante idonea copertura assicurativa;
- 9) Assicurare al tirocinante ai sensi dell'art. 37 del D.lgs. n. 81/2008, all'avvio del tirocinio, sufficiente e adeguata formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle modalità, con i contenuti minimi e con la durata previsti dalla normativa;
- 10) Far effettuare, ove le specifiche mansioni delle attività lo richiedano, le visite mediche e sottoporre il tirocinante alla sorveglianza sanitaria;
- 11) Fornire in uso, per la durata del tirocinio, gli indumenti da lavoro e i mezzi di protezione individuale, ove la tipologia di attività lo richieda;
- 12) Segnalare prontamente, qualora la posizione assicurativa del tirocinante sia stata costituita dal soggetto promotore o da altro soggetto, gli eventuali incidenti, in modo tale da consentire a quest'ultimo di effettuare le dovute comunicazioni agli istituti assicurativi nei tempi previsti dalla normativa vigente;
- 13) Curare la tenuta del "dossier individuale del tirocinante" contenente le evidenze documentali dell'esperienza di tirocinio, raccolte anche in itinere, al fine del rilascio dell'attestazione finale;
- 14) Curare la tenuta del registro delle presenze;
- 15) Proporre al soggetto promotore eventuali proroghe del tirocinio, adeguatamente motivate e, laddove necessario, contenenti una integrazione dei contenuti del progetto formativo, almeno n. 15 gg. prima del termine previsto;
- 16) Consentire al tutor aziendale di collaborare con il tutor didattico organizzativo alla valutazione delle competenze acquisite, al fine del rilascio dell'attestazione finale di tirocinio;
- 17) Comunicare tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale perdita dei requisiti previsti in premessa;
- 18) Sottoscrivere, assieme al soggetto promotore, l'attestazione finale di tirocinio da rilasciare al tirocinante al termine del tirocinio sulla base delle evidenze documentali raccolte nel "dossier individuale del tirocinante".

Art. 5 – Decorrenza e durata della convenzione

- 1) La presente convenzione è valida a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al 31/12/2023 (massimo di 24 mesi);
- 2) La stessa non è tacitamente rinnovabile ed è da considerarsi automaticamente risolta in caso di perdita dei requisiti di cui in premessa da parte del soggetto ospitante o di violazione delle norme vigenti;
- 3) Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe.

Luogo e data

.....
timbro e firma del Soggetto Promotore



.....
timbro e firma del Soggetto Ospitante

Convenzione Tirocinio